Responsabilità Civile Auto

La polizza r.c. auto è un contratto assicurativo che tutela il proprietario di un veicolo dai rischi che derivano dalla circolazione stradale. Questa polizza da un lato protegge il patrimonio dell'assicurato tenendolo indenne rispetto alle richieste di risarcimento della vittima del sinistro, dall'altro garantisce a quest'ultima il risarcimento dei danni subiti. La circolazione dei veicoli è considerata un'attività potenzialmente pericolosa, perché può provocare incidenti con danni a cose e/o a persone. Per legge, chi pone in circolazione un veicolo deve quindi obbligatoriamente assicurarsi.

L'Assicurazione copre gratuitamente anche:
1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private
2. la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati;
3. la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo Assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal rimorchio (compresi i Carrelli appendice) purché in circolazione e agganciato al Veicolo trainante indicato in Polizza. Ai fini di tale estensione gratuita occorre che il Veicolo trainante sia regolarmente abilitato al traino in base alla carta di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico ed alle disposizioni vigenti;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo;

La polizza r.c. auto non copre i danni causati ai soggetti non considerati "terzi" dalla legge. Si tratta, in particolare:

- del conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a cose e a persone;
- del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario del veicolo concesso in leasing, per danni a cose;
- del coniuge non legalmente separato, del convivente, degli ascendenti e discendenti e dei parenti e affini entro il terzo grado, dei soggetti sopra indicati, per danni a cose;
- se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i soggetti sopra indicati, per i danni a cose.

Esclusioni -L'Assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non è guidato dal Proprietario/Locatario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché in questo ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
d) per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione
e) nel caso di danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
f) nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
g) qualora il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;

h) in caso di dolo del conducente;
i) nelle Aree aeroportuali.

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144, comma 2°, del Codice, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Che cosa vuol dire "Rivalsa"?
La "Rivalsa" è il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Cliente richiedendo tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l'Incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad esempio: la vettura partecipava a una competizione sportiva causando un Incidente). In alcuni casi, tuttavia, la Compagnia rinuncia al diritto di Rivalsa (ad esempio nel caso di patente scaduta, purché venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro) salvaguardando totalmente il Cliente.

Possono essere inserite nel contratto le seguenti rinunce al diritto di Rivalsa
a) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. In caso di mancato rinnovo entro 120 giorni dalla data del Sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo in occasione del Sinistro stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del Veicolo;
b) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. In caso di mancato rilascio entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
c) nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e sempre che il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.
d) qualora il Veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni;
e) per i danni subiti dai Terzi trasportati nel caso di autoveicoli per uso ufficio o auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d'uso del Veicolo o al ciclo operativo delle attrezzature, purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione
f) per i danni subiti dai trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione. La Società si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
g) per la Responsabilità Civile ai sensi dell'articolo 2048, 1º comma, del Codice civile, derivante al Proprietario dalla circolazione del Veicolo per i danni involontariamente cagionati a Terzi da fatto illecito commesso da:
• figli minori non emancipati;
• persone soggette a tutela del Proprietario stesso e con lui conviventi.
La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga all'insaputa o contro la volontà del Proprietario/Locatario del Veicolo.
h) per i danni causati qualora in caso di Sinistro venga appurato che alla guida del Veicolo indicato in Polizza ed avente una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 Kw/t o comunque una potenza superiore a 70 kw (se il Veicolo è di categoria M1)- si trovi un conducente che ha conseguito la patente di guida di categoria B da meno di un anno.

i) per i danni causati dalla circolazione del Veicolo Assicurato nelle Aree aeroportuali, comprese le piste, e per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio, se staccato dal Veicolo trainante, in seguito a manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio
l) nei confronti dell'ente, della Società, della ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione
- nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.
L'Assicurazione non è operante nel caso in cui l'ente, la Società, la ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli fossero a conoscenza prima del Sinistro di tali circostanze.

Territorialità
L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia, , della Bosnia Erzegovina, del Regno Unito e della Svizzera.
L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. L'Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio.

Durata
Il contratto normalmente ha la durata di un anno o, su richiesta del Contraente, di un anno più frazione. Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato.
Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto.
L'Assicurazione ha Effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha Effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L'Assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis del Codice). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

I contratti di durata inferiore all'anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall'articolo 170 bis del Codice.

Variazioni contrattuali
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società il trasferimento di proprietà del Veicolo o il Conto vendita, fornendone idonea documentazione.

In caso di **trasferimento della proprietà** del Veicolo ferma la possibilità di richiedere la sospensione in corso di contratto a scelta irrevocabile dell'alienante viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altra autovettura
L'alienante può chiedere che il contratto, stipulato per il Veicolo alienato, sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni.
In tal caso la Società procederà per il nuovo Veicolo all'emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del Premio.
b) Cessione del contratto
L'alienante può chiedere che il contratto stipulato per il Veicolo alienato venga ceduto all'acquirente. In tal caso è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente ed alla Società, la quale prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice.
Il cedente è tenuto al pagamento del Premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società.
Non sono ammesse sospensioni del contratto successivamente alla sua cessione.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.
Rimarranno comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di Effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza stessa.
Per l'Assicurazione dello stesso Veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
c) Risoluzione del contratto
L'alienante può chiedere la risoluzione del contratto stipulato per il Veicolo alienato. In tal caso la Società provvederà all'annullamento del contratto, previa esibizione dell'atto di trasferimento di proprietà registrato, nonché al Rimborso del Premio netto pagato e non goduto a partire dalla data di avvenuta comunicazione all'Agenzia/Punto Vendita o dalla data di sospensione nel caso si tratti di contratto sospeso.

In caso di **consegna in Conto vendita** il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può chiedere:
a) Sostituzione con altra autovettura
Il contraente può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro Veicolo, purché tale Veicolo appartenga allo stesso Proprietario (o Locatario nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni.
b) Risoluzione del contratto
Nel caso in cui la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita, il Contraente può chiedere l'annullamento del contratto e la Società provvederà al rimborso del Premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna in conto vendita.

Nel caso di **cessazione del rischio a causa di demolizione** del Veicolo, il Contraente deve fornire alla Società copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del Veicolo per la demolizione.
Nel caso di **cessazione del rischio a causa di esportazione defin**itiva del Veicolo, il Contraente, invece, deve fornire alla Società la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione o, ove previsto,del Documento Unico e della targa di immatricolazione.
In tutti i casi, se non è stata richiesta la sospensione in corso di contratto, il contratto si risolve e la Società rimborsa la parte di Premio netto pagato e non goduto, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A
Qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro Veicolo di sua proprietà (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni, la Società

procederà all'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del Premio.
Nel caso di demolizione o di esportazione definitiva all'estero del Veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società restituirà la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita dalla data di sospensione.

Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso
La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso.
Qualora il Contraente intenda sospendere l'Assicurazione, è tenuto a darne comunicazione alla Società che rilascerà un'appendice che dovrà da lui essere sottoscritta. La sospensione decorrerà da tale data.
Tenuto conto che il contratto è stipulato sulla base di una clausola che prevede ad ogni scadenza annuale variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della Polizza e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni.
Decorsi 12/18 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione del contratto, questo si risolverà
La sospensione della Polizza non è consentita nei seguenti casi:
- contratti contenenti esclusivamente garanzie diverse dalla RCA;
- contratti di durata inferiore all'anno;
- contratti ceduti.
Qualora il Contraente intenda riattivare il contratto sospeso, la riattivazione è possibile sia sullo stesso Veicolo che su di un altro, purché il Proprietario/Locatario (salvo il caso del coniuge in comunione dei beni) sia lo stesso. In caso di riattivazione su di un altro Veicolo, occorre, inoltre, che il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero. La riattivazione deve essere fatta secondo i seguenti criteri:
- emissione di una Polizza sostituente il contratto sospeso;
- proroga della scadenza annua e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione;
- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della Tariffa in corso all'atto della stipula/rinnovo del contratto sospeso per la determinazione del Premio;
- imputazione, a favore del Contraente, del Premio pagato e non goduto sul contratto sospeso.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

BONUS/MALUS
La formula tariffaria "Bonus/Malus" prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio in relazione alla Sinistrosità registrata nel Periodo di osservazione. Il "Bonus/Malus" si articola in 18 classi di merito interne di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio determinati

Ai fini della determinazione della classe di merito si opera prendendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell'Attestazione.
Cos'è la Classe C.U e come viene determinata?
La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) assegna ad ogni Veicolo assicurato, secondo i criteri stabiliti dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), un valore numerico (la Classe C.U.) che consente il confronto fra i molteplici sistemi Bonus Malus predisposti dalle Compagnie.

Ciò al fine di facilitare il “passaggio” dei Clienti fra le diverse Compagnie senza perdere la classe maturata.

I criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione sono i seguenti:
- in caso di prima immatricolazione del Veicolo, di voltura al PRA, o di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di merito 14
- in presenza di una Attestazione in corso di validità relativa ad un contratto di altra Compagnia, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito riportata sull'attestato

Per ogni anno senza sinistri si guadagna una classe bonus-malus, ad esempio passando dalla quattordicesima alla tredicesima. Al contrario, per ogni incidente provocato per colpa propria si perdono due classi di merito
il malus scatta quando l'assicurato viene ritenuto responsabile di un sinistro, questo significa che la percentuale di responsabilità attribuita per l'incidente deve superare il 50%, in caso contrario nessuna penalità.

La Legge Bersani permette di usufruire di alcune agevolazioni per la classe di merito, infatti è possibile ereditare quella migliore all’interno dello stesso nucleo familiare. Gli unici requisiti richiesti sono che si tratti dello stesso tipo di veicolo, quindi auto con auto e moto con moto, inoltre entrambi gli assicurati devono avere un’unica residenza.

Il 16 febbraio 2020, però, è entrata in vigore la nuova RC Auto Familiare, un insieme di norme che permettono di ereditare la classe di merito anche tra veicoli diversi, ad esempio auto-moto, purché tra contraenti del medesimo nucleo familiare.

La Società, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di Sinistri con Responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’Attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di Polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo Attestato di rischio conseguito sul Veicolo già Assicurato.

Rientro del Veicolo assicurato dal conto vendita
Qualora l’incarico in conto vendita non vada a buon fine, il Proprietario rientri in possesso del Veicolo e si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga la classe C.U. precedente al conto vendita.

Ritrovamento del Veicolo assicurato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita
Qualora il Veicolo oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita venga ritrovato, il Proprietario ne rientri in possesso ed il Contraente si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga la classe C.U. precedente alla perdita di possesso.

Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati
Il Contraente può evitare le maggiorazioni di Premio e di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di “Risarcimento Diretto”) o alla Società (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i Sinistri

liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.

Per conoscere l'importo del rimborso e decidere se rimborsarlo o meno occorre rivolgersi in Agenzia/Punto Vendita o alla CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A.